

**CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E LA CONSEGUENTE EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE I.S.E.E.**

TRA

Il Comune di Busca rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, di seguito denominato anche Comune

E

Il C.a.f. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, Partita IVA e codice fiscale n. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sig \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che il Comune di Busca può deliberare la concessione di prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata della relativa attestazione ISEE;
- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 109/1998 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 ciascun Ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza la modalità di raccolta delle informazioni utili, al fine della concessione dei benefici richiesti, secondo le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 ovvero tramite dichiarazione unica sostitutiva avente validità annuale;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 130/2000 la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 va presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal D. Lgs. 241/97 come modificato dal D. Lgs. 490/98, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione sociale agevolata o alla sede INPS competente per territorio;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 130/2000 i Comuni, i centri di assistenza fiscale, l'Inps e le Amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica;
- che ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs. 109/1998 l'Ente al quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro 10 giorni dal rilascio dell'attestazione della presentazione, come previsto dal DPCM 18 maggio 2001, le informazioni contenute nella dichiarazione ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS, il quale calcola e rende disponibili, agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate e ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica, l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al citato decreto;
- che con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2001 e n. 155 del 5 luglio 2001 è stato definito il quadro normativo per la realizzazione della banca dati;

## CONSIDERATO

- che in base all'art. 3 comma 2 del DPCM del 18 maggio 2001 i Comuni, gli enti erogatori e le sedi INPS presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della stessa anche in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale;
- che il C.a.f. \_\_\_\_\_ in forza di apposita convenzione stipulata con l'I.N.P.S. è deputato alla realizzazione di appropriato servizio di ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche e trasmissione in via telematica, entro 10 giorni, dei dati in esse contenuti, di rilascio delle relative attestazioni di avvenuta presentazione e di rilascio delle relative certificazioni agli interessati riportanti la situazione economica dichiarata e contenente il calcolo dell'ISEE secondo la procedura prevista all'allegato "A" al DPCM 18 maggio 2001;
- che i Centri di Assistenza Fiscale, ferma restando la loro piena responsabilità verso il Comune e verso l'utenza, possono avvalersi per lo svolgimento della loro attività di Società di servizi, di cui all'art. 11 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, con questi convenzionate;
- che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per le quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dell'attestazione ISE/ISEE, intende affidare a terzi alcune attività connesse alla presentazione di tali domande, pur confermando la facoltà di effettuare direttamente le operazioni oggetto della presente nei casi che riterrà opportuni;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 OGGETTO

Il Comune affida, in modo non esclusivo, al C.a.f. \_\_\_\_\_ lo svolgimento delle attività, meglio specificate nel successivo articolo 2, collegate agli adempimenti relativi alla dichiarazione sostitutiva unica e all'attestazione I.S.E.E..

### ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI

Il C.a.f. \_\_\_\_\_ si impegna a svolgere le seguenti attività:

- accoglienza dei cittadini, consegna di tutta la modulistica necessaria, attività di informazione relativamente all'ISE e alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- invio all'INPS per via telematica della stessa e consegna al cittadino della certificazione riportante la situazione economica dichiarata e contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE.

Il Comune si impegna a curare una diffusa e puntuale informazione della modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e delle sedi delle Società operative a tal fine, aggiornandole in base alle comunicazioni ricevute in merito.

### ART. 3 RESPONSABILITA'

Il C.A.F. garantisce tramite polizza di assicurazione eventuali danni cagionati agli utenti nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

**ART. 4**  
**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

Ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune e verso l'utenza, il C.A.F. svolge le funzioni di cui alla presente convenzione tramite le strutture territoriali:

in **Busca**, \_\_\_\_\_, sulla base del seguente orario:  
\_\_\_\_\_;

in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, sulla base del seguente orario:  
\_\_\_\_\_.

**Commento [LR1]:** Qualsiasi altra sede in Provincia di Cuneo

**ART. 5**  
**TRATTAMENTO DATI**

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

**ART. 6**  
**CONDIZIONI**

I servizi previsti dall'articolo 2 del presente accordo, saranno resi gratuitamente dal C.A.F. all'Amministrazione comunale.

**ART. 7**  
**GRATUITA' DEL SERVIZIO PER IL CITTADINO**

Il C.A.F. non potrà richiedere in alcun caso compensi ai cittadini per l'espletamento dei servizi oggetto del presente accordo, pena la risoluzione immediata dello stesso.

**ART. 8**  
**DURATA**

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017 a decorrere dal momento di sottoscrizione delle parti e potrà essere revocato da una delle parti con un preavviso di 30 giorni. Qualora normative o atti regolamentari nazionali o regionali determinassero diverse modalità di convenzionamento con i Centri di Assistenza Fiscale per le attività oggetto del presente accordo, si fa riserva di addivenire, in qualsiasi momento, alla rinegoziazione delle condizioni del presente accordo.

**Per il COMUNE DI BUSCA**

**Per il C.A.F.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Busca, \_\_\_\_\_